

parlare per fare appunto la dichiarazione che ha fatta testè l'onorevole nostro presidente.

Io credo che la consuetudine alla quale ha fatto allusione l'onorevole Compans, sia tuttora in vigore. Io posso assicurarlo, per ciò che riguarda il Ministero delle finanze, che ho già trasmessi parecchi rapporti alla Camera relativi a petizioni il cui rinvio era stato deliberato dalla Camera stessa al Ministero; e, per parte mia, come anche per parte dei miei colleghi, non si mancherà certamente di mantenere questa lodevole, anzi necessaria consuetudine.

E poichè ho la parola, dirò, quanto alla petizione che occupa presentemente la Camera, che il ministro della marina, in nome di quello della guerra, ha già accettato l'invio della petizione stessa al Ministero. Trattasi soltanto di non pregiudicare la risoluzione di merito sulla petizione stessa; ed è assolutamente necessario di non pregiudicarla, sia perchè si tratta dell'uso di una facoltà che la legge dà al ministro della guerra, e dell'uso della quale egli è responsabile, e sul quale conseguentemente la Camera non potrebbe, a parer mio, prendere una deliberazione, sia ancora perchè è ancora controversa la questione se per gli effetti della legge sulla posizione ausiliaria valga la data del decreto reale, oppure quella del giorno in cui le conseguenze legali di questo decreto cominciano a decorrere a favore o contro il collocato a riposo.

Perciò parmi che la Camera possa accettare l'invio della petizione al ministro della guerra, secondo la formola proposta egregiamente dalla Commissione, affinchè il ministro della guerra faccia quello che gli sembra giusto e conveniente sotto la sua responsabilità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Cerulli, relatore. Io ringrazio l'onorevole Compans di essere venuto in appoggio delle conclusioni della Commissione su questa petizione, come pure ringrazio il Governo nelle persone degli onorevoli ministri della marina e delle finanze, di avere accettato le conclusioni medesime.

Faccio poi osservare all'onorevole collega Compans che la formola proposta dalla Commissione è l'unica formola conveniente e legale allo stato della legislazione vigente, inquantochè deve considerarsi, come ho già annunziato nella breve esposizione fatta in principio, che l'articolo 12 *disposizioni transitorie* della legge sulla posizione ausiliaria, non contiene se non una facoltà data al Governo di collocare nella posizione ausiliaria, anzichè in riforma od in riposo, quegli ufficiali che egli cre-

desse tuttavia atti a prestare utili servizi nell'esercito.

Col rinvio adunque che la Camera fa con questa formola, non pregiudica minimamente la posizione del colonnello Livoni, nè pregiudica verun'altra di quelle importanti quistioni che l'onorevole ministro delle finanze ha ricordato. Per conseguenza prego l'onorevole Compans di accontentarsene o di votare insieme con tutta la Camera, le conclusioni che la Giunta ha proposto.

Presidente. Non essendovi nessun'altra proposta, pongo a partito le conclusioni della Giunta delle petizioni per l'invio al ministro della guerra, nei termini spiegati dall'onorevole relatore, di questa petizione n° 2740.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate.)

Prego l'onorevole Lanzara di venire alla tribuna.

Lanzara, relatore. Sette sindaci del distretto di Dolo, provincia di Venezia, e il Consiglio comunale di Burgio dell'altra di Girgenti, espongono le medesime ragioni ed esprimono uguali desiderii.

Il sindaco è ufficiale del Governo, e come tale, deve corrispondere con tutte le autorità governative per affari che interessano meno l'amministrazione comunale che il Governo stesso; se gli è così, perchè non dovrà egli essere assimilato a tutte le autorità governative nel godere intera, come queste, la franchigia postale?

Vero è che la legge del 14 giugno 1874 accorda ai comuni la riduzione della metà della tassa postale in vigore, quando il sindaco deve indirizzare lettere a determinate autorità governative; ma la tassa, quantunque così ridotta, non cessa di costituire un'imposta a danno del comune.

E questa imposta perturba il bilancio comunale e l'ordine dell'amministrazione; genera di più una sperequazione tra i comuni grandi che hanno un più largo bilancio e i comuni piccoli e rurali che vivono d'imposte, le quali sono tanto più gravi, per quanto la materia tassabile è ristretta.

E per ultimo, l'imposta, riguardato il comune ne' rapporti col Governo, non è equa.

Infatti non può esattamente controllarsi una spesa, il cui pagamento, richiedendo pronta moneta e ripetendosi in tutt'i giorni, non è possibile eseguirlo per mandati, il cui uso è prescritto dalla legge comunale, e per l'ordine dell'amministrazione, arreca facilità e controllo nell'esame della spesa.

Occorrono registri speciali, e una cura assidua e perenne nel tener conto della spesa, ch'è gior-